

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BRUSASCO

(Provincia di Torino)

CAP. 10020

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

.....
**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2 LEGGE 11 FEBBRAIO 1994
N° 109.**
.....

Approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 25/09/2002

INDICE

- Art. 1* OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI
- Art. 2* COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE
- Art. 3* AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
- Art. 4* NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE
- Art. 5* LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
- Art. 6* TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI
- Art. 7* TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
- Art. 8* CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PERSONALE INTERNO
- Art. 9* DIVIETI
- Art. 10* ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
- Art. 11* RINVIO DINAMICO
- Art. 12* PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 13* ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

- 1) Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.;
- 2) Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione e/o svolgimento dei progetti di opere o di lavori pubblici oppure di atti di pianificazione territoriale generale.
- 3) Per il personale dell'ufficio tecnico si intende indifferentemente sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti e/o svolgimento dei lavori sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente, sia quello riguardante tecnici di altri Enti Locali che possono esercitare l'attività di progettazione a favore di Enti Locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati dalle proprie Amministrazioni.
- 4) Per atti di pianificazione si intende la redazione, comprese le relative varianti, di:
 - Piano regolatore Generale;
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare;
 - Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - Programma pluriennale di attuazione.
- 5) Per la legge n. 109 si intende la legge 11/02/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6) Il personale incaricato con delibera di Giunta della specifica progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 2

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

- 1) Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1,50% sull'importo dei lavori a base di gara al netto dell'I.V.A.
- 2) Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento della tariffa professionale secondo i disposti della legge 144/99, art. 13, comma 4.
- 3) Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi.
- 4) Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dagli stanziamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della Legge n. 109/94 e s.m.i., previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 3
Affidamento degli incarichi di progettazione

- 1) In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale, l'amministrazione individua i progetti da affidare al personale dell'Ufficio Tecnico.
- 2) Il conferimento di incarichi di progettazione al personale interno è affidato, tenendo conto delle competenze e capacità professionali.
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla base della pianificazione di cui al comma 1, è responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 109. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori al personale interno possono coincidere con la nomina di responsabile del procedimento.

Art. 4
Norme in materia di progettazione

- 1) Le quote di fondo incentivante sono ripartite tenendo conto del livello di responsabilità assunto nelle distinte fasi procedurali, secondo i successivi parametri:

Progettazione interna:

	Progettista	Resp. del Procedimento
- Progetto Preliminare	0,10 %	0,05%
- Progetto Definitivo	0,30 %	0,15%
- Progetto Esecutivo	0,20 %	0,10%
- Affidamento Lavori	0,10 %	0,05%
- Direzioni Lavori – Redazione piano sicurezza, Certificato di regolare esecuzione o collaudo	0,30 %	0,15%
	<hr/> 1,00%	<hr/> 0,50%

Progettazione esterna:

L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della Legge n. 109/94.

Nel caso in cui la progettazione sia affidata a tecnico esterno ai sensi dell'art. 17, comma 1, sarà possibile, ai sensi della Legge n. 144/99 in accordo con il Responsabile del Servizio, la ripartizione della percentuale dell'1,5% sull'importo dei lavori posti a base di gara secondo i successivi parametri:

	Resp. del Procedimento	Collaboratore Tecnico
- Progetto Preliminare	0,10 %	0,05%
- Progetto Definitivo	0,30 %	0,15%
- Progetto Esecutivo	0,20 %	0,10%
- Affidamento Lavori	0,10 %	0,05%
- Direzioni Lavori – Redazione piano sicurezza, Certificato di regolare esecuzione o collaudo	0,30 %	0,15%
	<hr/> 1,00%	<hr/> 0,50%

Art. 5
Limitazione all'erogazione degli incentivi

- 1) Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono erogati esclusivamente qualora l'attività riguardi la progettazione, attività relative alla direzione lavori, attività relative allo svolgimento del compito di responsabile del procedimento e alla relazione del piano di sicurezza.

Art. 6
Termini per la liquidazione del fondo relativo ai Lavori Pubblici

- 1) Gli importi della relativa prestazione sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto preliminare;
 - b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla-osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di Amministrazioni od organi esterni all'Ente;
 - c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto esecutivo;
 - d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 496/96, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto esecutivo;
 - e) per il coordinamento per la sicurezza e salute dei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 5 D.Lvo 494/96, entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
 - f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
 - g) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.
- 2) Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo e ricomprende le percentuali relative ad entrambi le progettazioni.
- 3) Qualora, senza valide motivazioni tecniche, non si provveda all'approvazione dei progetti, gli importi relativi alla progettazione saranno comunque liquidati dopo (120) centoventi giorni dalla data di ultimazione delle varie fasi progettuali.
- 4) Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra Amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.
- 5) In accordo con gli interessati gli importi relativi alle prestazioni possono essere liquidati in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Art. 7

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

- 1) Il fondo relativo alla redazione di atti di Pianificazione, della revisione o di varianti è liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c) per un quarto entro 30 giorni dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
- 2) Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
- 3) Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto.

Art.8

Condizioni per l'affidamento dell'incarico a personale interno

I Progetti possono essere firmati: da dipendenti dell'Ufficio Tecnico abilitati all'esercizio della professione, i tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione oppure da dipendenti di altro Comune autorizzati dalla propria Amministrazione a prestare la propria collaborazione con il Comune.

Art. 9

Divieti

I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i. se non conseguenti ai rapporti di impiego.

Art. 10
Oneri per la copertura assicurativa

- 1) Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.

La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere superiori al 10% dell'importo dei lavori e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1°, lettera a, della Legge.

Art. 11
Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tale evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 12
Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 74 del vigente Statuto Comunale.
Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.